



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg. Data 28-07-14

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI - DETRAZIONI E SCADENZE RATE PAGAMENTO PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:55, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS GIANLUCA	P	FAVORITI ANDREA	A
BARILE AUGUSTO	P	MACERA MICHELINA	A
DI NICOLA MILENA	P	PARANINFI BIAGIO	P
DI VITTORIO FRANCO	P		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 5	Assenti n. 2
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor DE ANGELIS GIANLUCA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA.
- La seduta é Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-07-2014

Il Responsabile
F.to Terra Felice

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- 1 -commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- 2 -commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- 3 -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- 4 -commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni od integrazioni:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma

669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivato alcun tributo o tariffa;

VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione di detrazioni sulla base del Regolamento IUC -Capitolo 3) Regolamento Componente TASI -Art.7, per l'abitazione principale e relative pertinenze;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni che reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Con votazione dalle seguenti risultanze:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai cinque consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014** :
 - **ALIQUOTA 1,20 per mille** da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - **ALIQUOTA UNO per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - **ALIQUOTA 1,20 per mille** da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;
- 3) Di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3) Regolamento Componente TASI – Art. 7:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione dell'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale .

L'importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo di € 120,00

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- 4) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta** anche in quota parte:

1 -Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

2 -Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

3 -Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

pubblica sicurezza e vigilanza	€ 74.782,96
tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 4.300,00
servizi cimiteriali	€ 22.467,75
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 161.342,80
servizi socio-assistenziali	€ 40.891,32
servizio di protezione civile	€ 500,00
altri servizi prevenzione e riabilitazione	€ 18.439,66
TOTALE	€ 322.724,49

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di stabilire il termine del versamento del TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) anno 2014 in due rate la prima entro il 16/10/2014 – la seconda entro il 16/12/2014. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16/10/2014.

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione Consiliare n..... del In vigore dal 01 gennaio 2014;

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione, con votazione dalle medesime risultanze di cui sopra resa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

Immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

IL PRESIDENTE
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

Prot. N.

Li, 04-08-2014

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-07-2014;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 05-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA